

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2003

che rinvia la data di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio per alcune attrezzature a pressione trasportabili

[notificata con il numero C(2003) 2591]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/525/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/50/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Non esistono specifiche tecniche particolareggiate né sono stati aggiunti sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti negli allegati alla direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione, del 7 aprile 2003 ⁽⁴⁾ nonché alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽⁵⁾ modificata da ultimo dalla direttiva 2003/29/CE della Commissione, del 7 aprile 2003 ⁽⁶⁾, per i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/36/CE. Di conseguenza occorre rinviare la data di attuazione della direttiva 94/55/CE per queste attrezzature a pressione trasportabili.
- (2) L'articolo 18 della direttiva 1999/36/CE prevede che per un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla data di attuazione della direttiva, gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di attrezzature a pressione trasportabili che rispettano la normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2001. Di conseguenza è altresì opportuno rinviare la data limite di questo periodo.

- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose a norma dell'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di attuazione della direttiva 1999/36/CE è rinviata al 1° luglio 2005 per i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne.

Articolo 2

Gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature di cui all'articolo 1 che rispettano la normativa vigente nel loro territorio anteriormente al 1° luglio 2005, fino a due anni a decorrere da tale data, nonché la successiva messa in servizio di queste attrezzature immesse sul mercato prima di tale data.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 149 del 7.6.2002, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 47.